

(segue)

Comma	Argomento
<p>694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.</p> <p>695. In caso di omesso o insufficiente versamento della Iuc risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p> <p>696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 % al 200 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 % al 100 % del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>700. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.</p> <p>701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la Iuc, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>703. L'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu.</p>	
<p>704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p> <p>705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.</p>	<p>Tares Abrogata la Tares a partire dal 1° gennaio 2014. (F. Petrucci)</p>

il commento

La “nuova” Tari e la “vecchia” Tares: passaggio di consegne

di Lavinia Basso e Simona Faccioli
Redazione Reteambiente

Link di approfondimento

Per un approfondimento, delle stesse Autrici: “Tares, pronto il bollettino (ma solo quello)”, su questa Rivista, n. 208, luglio 2013, p. 42

Per un approfondimento: “La tariffa rifiuti e la Tares nel sistema del Codice ambientale”, su questa Rivista, n. 198, agosto-settembre 2012, p. 12

In Osservatorio di normativa ambientale, “Tassa rifiuti, tariffa, Tares, Tari: quadro normativo e problematiche” il commento di L. Basso e S. Faccioli

Premessa

Il continuo evolversi del prelievo fiscale sui rifiuti, le cui caratteristiche a onore del vero sono in molta parte ricorrenti, segna un'altra tappa: la neonata Tares (Tributo comunale su rifiuti e servizi) istituita dall'articolo 14, DI 201/2011, recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito in legge 214/2011), come modificato delle disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228), a solo un anno dalla sua nascita, è già defunta.

Essa si applicava dal 1° gennaio 2013 “a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica”.

La legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), istituisce infatti dal 1° gennaio 2014 la Iuc (Imposta unica comunale) che si divide in una prima componente, Tari, destinata a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani; essa sarà dovuta da chi possiede, occupa o detiene un immobile suscettibile di produrre rifiuti e sarà commisurata alla superficie calpestabile dell'immobile. Le aliquote potranno essere rimodulate dai Comuni in base agli standard qualitativi del servizio.

L'altra componente della Iuc, chiamata Tasi, è invece il tributo sui servizi indivisibili dei Comuni.

Inoltre, la legge di conversione del DI 102/2013 (legge 28 ottobre 2013, n. 124) ha previsto la facoltà per i Comuni, in relazione all'anno 2013, di decidere se applicare la Tarsu o la Tia, o se continuare con la Tares (oppure, per chi già applica la Tares, di tornare alla Tarsu/Tia). La deliberazione avrebbe dovuto essere adottata entro il 30 novembre 2013 e avrebbe avuto valore solo per la tassazione dell'anno 2013, in quanto a partire dal 1° gennaio 2014 è operativo il nuovo sistema della Iuc.

La “nuova” Tari

Il comma 639 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito un nuovo tributo, Iuc (Imposta unica comunale), che ha due presupposti:

- il possesso di immobili
- la fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta da:

- l'Imu (Imposta municipale propria) sulla seconda casa, dovuto per il solo possesso dell'immobile;
- la Tari (Tassa rifiuti), a carico dell'utilizzatore, per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Tasi (Tassa sui servizi indivisibili), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile.

I successivi commi da 640 a 668 ne disciplina-

no i contorni, la struttura e la modalità di applicazione da parte dei Comuni.

Come si diceva in premessa, i presupposti di tali nuovi tributi ricalcano quelli previsti per i tributi precedenti; per la Tari, infatti, presupposto è *“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”*.

Non rientrano nella Tari le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative (ad esempio i cortili), e le aree comuni condominiali (articolo 1117 Codice civile) che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio tetti, scale, parcheggi).

Per quanto riguarda i soggetti passivi, *“la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*; nel caso, poi, di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell'anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La Tari va calcolata sulla superficie calpestabile e non su quella catastale.

Inoltre, viene specificato che il riferimento per struttura e quantificazione della Tari sia il cd. metodo normalizzato, previsto dal Dpr 158/1999, come per le precedenti imposizioni tributarie sui rifiuti; ma questa viene indicata come una possibilità per i Comuni e non l'unica strada percorribile. In alternativa, infatti, la Tari potrà essere determinata con criteri tariffari diversi da quelli di cui al Dpr 158/1999 *“nel rispetto del principio ‘chi inquina paga’”*, commisurandola alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (così disposto del comma 652, legge Stabilità 2014).

Restano da capire quali siano le modalità per reperire tali coefficienti di produttività, quantitativa e qualitativa, dei rifiuti (dando per assodato che i coefficienti presuntivi contenuti nel Dpr 158/1999 sono datati e non più attendibili riguardo alla produttività dei rifiuti sul territorio nazionale); si può senz'altro affermare che questa impostazione, non prevista espressamente nelle precedenti formulazioni dei tributi sui rifiuti, rappresenta una strada intermedia e almeno in linea di principio accettabile nel percorso che va verso la soluzione ideale della misurazione puntua-

le dei rifiuti per utenza e la completa realizzazione del tanto ripetuto principio *“chi inquina paga”*.

In ogni caso il Comune avrà totale discrezionalità sui criteri per l'oggettiva allocazione, nella formulazione della Tari, tra parte fissa e parte variabile, tra componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali.

Analogamente al regime Tares, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Restano esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa previgente.

Resta la possibilità, per il Comune, di determinare ulteriori agevolazioni e riduzioni nei casi previsti: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; altri casi non previsti. A differenza delle precedenti previsioni, il Comune può deliberare il totale esonero della Tari in uno o più casi previsti, potendosi non più limitare ad una riduzione percentuale.

È una novità, inoltre, la previsione che consenta al Comune di coprire le eventuali agevolazioni o riduzioni anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Viene data la possibilità, per quei Comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale della quantità e qualità di rifiuti prodotti dalle categorie di utenze sul proprio territorio, di prevedere, in luogo della Tari (avente natura tributaria), e con apposito regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Ai Comuni che non hanno disposto in questo senso, il comma 667 della legge di Stabilità 2014 concede 6 mesi di tempo per provvedere (quindi entro giugno 2014), con apposito regolamento, a definire i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Questa è la strada *“ideale”* per rendere effettivo il legame diretto tra produzione di rifiuto e costo del servizio, secondo il principio comunitario del *“chi inquina paga”*.

Il passato

Ricordiamo brevemente che dal 1° gennaio 2013, sono state abrogate Tarsu, Tia1 e Tia2, sostituite dalla Tares (Tributo comunale su ri-

futi e servizi), comprendente sia la gestione dei rifiuti, sia altri servizi indivisibili dei Comuni quali illuminazione e manutenzione delle strade.

La **legge di Stabilità 2013** (legge 228/2012) ha successivamente modificato l'articolo 14, Dl 201/2011 stabilendo che la prima rata della Tares avrebbe dovuto essere pagata ad aprile 2013.

La **legge di conversione del Dl 14 gennaio 2013, n. 1** (legge 1° febbraio 2013, n. 11, in Gu 2 febbraio 2013, n. 28), tuttavia, ha poi previsto una modifica dell'articolo 14 medesimo, in base alla quale il pagamento della prima rata della Tares è stata (ulteriormente) posticipata al 1° luglio 2013.

Il **Dl 8 aprile 2013, n. 35**, facendo seguito a richieste in tal senso di Regioni e Comuni, ha introdotto un regime *“speciale”* per il 2013, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, Dl 201/2011, siano i Comuni con propria deliberazione a stabilire scadenze e numero di rate per la Tares.

Tra le caratteristiche salienti di questo tributo, che presenta diverse analogie con i precedenti istituti, vi sono innanzitutto i soggetti passivi dell'imposizione: il tributo è a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La Tares, inoltre, mirava a garantire la copertura totale dei costi di investimento e di esercizio relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche; essa era costituita da:

- una quota relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, suddivisa tra una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti) e una quota variabile (rapportata ai rifiuti conferiti);
- una quota relativa ai servizi indivisibili dei Comuni, che ha preso la forma di una maggiorazione della tassa.

Infine, almeno in parte ed in linea di principio, la Tares era commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri contenuti nel che contiene coefficienti presuntivi di produzione di rifiuti, distinti per tipologie di unità abitative (metri quadri dell'abitazione e numero dei componenti del nucleo domestico, per i rifiuti domestici) e per classi di attività produttive (per i rifiuti da queste deri-

vanti) distinti per aree geografiche (nord, centro, sud).

Una parte della Tares, come già detto, era relativa ai servizi indivisibili del Comune: si tratta di servizi vari, quali quelli di illuminazione, pulizia e manutenzione delle strade comuna-

li, per i quali era prevista una maggiorazione dello 0,30 euro per metro quadrato (che i Comuni potevano elevare sino a 0,40 euro) della tassa rifiuti.

Per l'anno 2013 (e a questo punto solo per tale anno, posto che la Tares è stata abrogata), la maggiorazione per i servizi indivisibili era pari

a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla scadenza delle prime tre rate. In caso di maggiorazioni approvate dai singoli Comuni, fino a 0,40 euro/mq, il pagamento della differenza avrebbe dovuto essere contestuale al pagamento dell'ultima rata.

DOWNLOAD GRATUITO da FreeBookAmbiente.it

Pneumatici fuori uso: guida alla gestione

Edizioni Ambiente e Ecopneus sono lieti di presentare e regalare a tutti gli operatori del settore il manuale normativo che presenta il quadro completo di obblighi, responsabilità e procedure per la corretta gestione dei PFU.

Il volume è a cura di **Paola Ficco**.

La gestione dei pneumatici fuori uso (Pfu)

Sintesi degli obblighi alla luce del "Codice ambientale"

a cura di *Paola Ficco*

Il manuale è completo di link puntuali alle norme di riferimento (consultabili anche con commenti, nell'**Osservatorio di normativa ambientale** di Reteambiente.it).

Il volume è costantemente aggiornato alle modifiche normative in materia: gli aggiornamenti vengono segnalati via mail a chi lo ha scaricato.

Consulta anche l'area PFU nel sito reteambiente.it



ecopneus



PFU
academy

Volume realizzato in collaborazione con **Ecopneus scpa**, l'organizzazione senza fini di lucro che gestisce l'intera filiera dei pneumatici dopo la loro dismissione.

L'omaggio si inserisce nelle attività e manifestazioni promosse da **PFU Academy**

>> SCARICA GRATIS IL VOLUME NEL FORMATO E-BOOK O PDF SU FREEBOOKAMBIENTE.IT <<